

# PROFILI DOGANALI DELLA CIRCOLAZIONE DELLE OPERE D'ARTE

DI MARCELLO PASTORINO

## 1 Premessa.

La circolazione delle opere d'arte costituisce uno degli aspetti più rilevanti nell'ambito del mercato dell'arte. E, ovviamente, il profilo fiscale riveste un ruolo di primo piano nella valutazione sulla convenienza o meno del trasferimento di un'opera d'arte da un Paese ad un altro, magari per partecipare ad un'asta in funzione di una potenziale vendita, oppure semplicemente per un'esposizione.

Emerge allora con evidenza come offrire strumenti di importazione di un bene in esenzione daziaria, anche solo temporanea, oppure no, ed approntare un sistema più o meno rigido in tema di esportazione possa incidere notevolmente dal punto di vista della "appetibilità" di un Paese ad accogliere oggetti artistici, influenzando conseguentemente la nascita e lo sviluppo di un mercato attivo in questo settore.

Il presente lavoro si propone di fornire un rapido sguardo sulla circolazione internazionale delle opere d'arte, offrendo una carrellata delle principali procedure da porre in essere nell'importazione ed esportazione delle opere d'arte nel nostro Paese e, giocoforza, nell'Unione Europea, onde comprendere come siano stati bilanciati i vari interessi in gioco, dalla tutela dell'arte alla tutela della libertà dell'artista di promuovere e commerciare le proprie opere.

## 2 La nozione di opera d'arte.

Prima di analizzare nel dettaglio la normativa nazionale ed eurounitaria in tema di importazione ed esportazione di opere d'arte ritengo sia utile soffermarsi sull'individuazione della nozione di opera d'arte<sup>1</sup>.

Infatti, se certamente è di immediata evidenza ricomprendere tra le opere d'arte una statua antica, o un arazzo medioevale, non è certamente così semplice stabilire se siano opere d'arte o meno le creazioni contemporanee. Infatti, non necessariamente chi le ha compiute è noto o comunemente riconosciuto come un artista: l'identità dell'autore, quindi, non può essere un sicuro metro di giudizio. Né, per il vero, si è obiettivamente certi che il solo "fattore tempo" sia il discrimine utile a definire il carattere artistico di un'opera.

In questo compito non sempre è di chiaro ausilio la normativa.

In ambito comunitario, ad esempio, la Tariffa Integrata Comunitaria (c.d. Taric), ossia il regolamento, aggiornato annualmente, che contiene tutte le definizioni dei beni ai fini dell'importazione, attribuendo loro il codice derivante dalla Nomenclatura Combinata adottata a livello internazionale,

---

<sup>1</sup> A tale proposito si richiamano le osservazioni espresse da M. PIAZZA, A. ACCINNI E D. SGAMBATO in *"Le opere d'arte incontrano le società fiduciarie"*, in *Corr. Trib.*, 8, 2016, 603 e ss.

adotta un'impostazione sostanzialista, che estromette l'incidenza del tempo e la valutazione dell'opera. Il criterio cardine per la qualificazione di un bene quale opera d'arte, infatti, non è tanto il pregio, o la vetustà, quanto la caratteristica dell'originalità<sup>2</sup>: se l'opera è realizzata a mano ed in unico esemplare, allora può assurgere allo *status* di opera d'arte, quantomeno per l'aliquota daziaria.

Il fattore tempo, infatti, costituisce un dato oggettivo utile non tanto a definire l'opera d'arte, ma "l'antichità": ogni oggetto con più di cento anni è considerato un'antichità da preservare e che, peraltro, sconta la medesima aliquota daziaria delle opere d'arte (ossia esenzione, come si vedrà in seguito, *infra*). Con la precisazione, però, che se un bene è suscettibile di rientrare nelle categorie riservate all'opera d'arte e comunque ha più di cento anni, dovrà e essere considerato, ai fini classificatori, un'opera d'arte. Il tempo, quindi, pare assumere una funzione residuale rispetto all'originalità.

In ambito nazionale, il Codice dei Beni Culturali<sup>3</sup>, invece, si preoccupa di definire il concetto di bene culturale da proteggere, essendo evidente lo scopo, perseguito dal legislatore, di tutelare il patrimonio culturale italiano da potenziali spoliazioni, danneggiamenti o intrusioni e, al contempo, di consentirne la fruizione.

L'art. 10 del Codice, infatti, definisce "bene culturale" tutte le cose mobili o immobili appartenenti allo Stato o ad altri Enti pubblici, o privati senza scopo di lucro, che presentino un interesse storico o artistico, archeologico o etnoantropologico, mentre i medesimi beni appartenenti a privati sono considerati beni culturali solo laddove sia intervenuta la dichiarazione ministeriale<sup>4</sup>. Ecco che in questa nozione è preponderante la valutazione dell'interesse – storico, artistico etc. – teso a giustificare la tutela legislativa. Il successivo art. 11, poi, assoggetta a tutela anche gli affreschi, gli stemmi, gli studi d'artista, e le opere di pittura, scultura, grafica, di autore vivente o la cui esecuzione non superi i 70 anni<sup>5</sup>.

Si intravede, allora, l'emersione di una prima distinzione tra le opere d'arte fondata sul tempo, distinzione che, in qualche modo, abbozza la definizione di opera d'arte contemporanea, qualificabile in un certo senso come l'opera realizzata da non più di 70 anni o da artista ancora vivente.

Come si avrà modo di apprezzare nel prosieguo del presente lavoro, l'individuazione di questa tipologia di opera d'arte è molto importante, giacché si tratta proprio delle opere maggiormente soggette a trasferimenti perché oggetto di un mercato vivace ed in continua evoluzione. Proprio per questo, anche recentemente, il legislatore nazionale ha deciso di porre mano

---

<sup>2</sup> Rientrano nel capitolo 97, dedicato agli oggetti d'arte, da collezione o di antichità, le opere pittoriche (quadri, pitture, disegni, *collages*, *tableutins*) interamente realizzate a mano, oppure le incisioni, stampe o litografie tratte da una matrice interamente lavorata a mano dall'artista, oppure le opere scultoree o statuarie originali, a prescindere dal materiale utilizzato. Sono escluse, invece, le riproduzioni seriali, anche se il progetto originale è stato realizzato da un'artista. Attualmente la Taric aggiornata è contenuta nel regolamento UE n. 1925/2017.

<sup>3</sup> D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, oggetto, per la parte che qui interessa e che sarà successivamente meglio esaminata, di una recente riforma, operata con la legge n. 124 del 2017.

<sup>4</sup> Il cui procedimento è disciplinato al successivo art. 13.

<sup>5</sup> Art. 11 lett. d) d.lgs. n. 42 del 2004.

alla regolamentazione sulla circolazione internazionale di tali beni, in grado di influenzare la crescita e lo sviluppo del relativo mercato.

### **3 La realizzazione di mostre ed esposizioni: l'importazione temporanea.**

Una delle ipotesi che si impone all'attenzione di chi esamini la normativa in tema di importazione di opere d'arte è quella di chi importi tali beni al fine di allestire una mostra, o un'esposizione, a scopo commerciale.

In questo caso l'opera d'arte non è destinata a restare permanentemente nel suolo del Paese di destinazione, o quantomeno non necessariamente: infatti, è possibile che all'esito dell'esposizione l'opera resti invenduta e, quindi, debba fare rientro nel Paese d'origine.

Analogo discorso per le opere destinate ad essere battute all'asta: anche in quel caso, infatti, è possibile che un'opera sostenga solo temporaneamente nel Paese di destinazione.

In questo caso l'opera d'arte può essere importata utilizzando il regime speciale dell'ammissione temporanea, la cui funzione è proprio quella di esentare – totalmente o parzialmente - dai dazi, dagli altri oneri e dalle misure di politica commerciale quelle merci destinate alla riesportazione, destinate a non subire modifiche, identificabili e il cui titolare sia un soggetto stabilito al di fuori dell'Unione Europea<sup>6</sup>.

Il regime di ammissione temporanea è, come recita il nome stesso, temporaneo: esso, pertanto, dovrà risolversi in un dato periodo temporale, normalmente stabilito dall'autorità doganale e che non potrà essere superiore ai 24 mesi: nel caso merci importate per un'esposizione o un'asta, il termine sarà verosimilmente connesso alla durata della manifestazione.

La dichiarazione doganale, con annessa richiesta di autorizzazione al regime speciale, dovrà essere presentata nel luogo in cui le opere saranno esposte<sup>7</sup>: a quel punto l'autorità doganale, effettuate le opportune verifiche, rilascerà l'autorizzazione.

Una volta terminata l'esposizione le opere, ove invendute o vendute ad un soggetto stabilito al di fuori dell'Unione Europea che desideri portarle con sé, potranno fare rientro nel Paese d'origine o seguire il proprietario. All'atto dell'esportazione, che dovrà avvenire entro il termine fissato al momento dell'autorizzazione all'ammissione temporanea, il regime si considera definitivamente appurato, e l'operazione doganale è

---

<sup>6</sup> Il riferimento è agli artt. 250 e ss. del Codice Doganale Comunitario (CDU), ossia il Regolamento UE n. 952 del 2013. Il fatto che le opere d'arte possano essere vincolate a tale regime speciale è previsto espressamente dall'art. 234 del Regolamento Delegato n. 2246 del 2015 che integra il regolamento n. 952/2013 (cd. RD), il quale al paragrafo 3 prevede l'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi per: *“a) oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato, quali definiti dall'allegato IX della direttiva 2006/112/CEE, importati per essere esposti per l'eventuale vendita; b) merci che non sono state prodotte di recente, importate per essere vendute all'asta”*.

<sup>7</sup> Art. 205 RD, primo comma. In merito alla dichiarazione, si precisa che la stessa potrà essere presentata secondo le modalità ordinarie oppure fruendo del cd. “carnet ATA”, laddove il Paese di destinazione sia parte della Convenzione ATA stipulata a Bruxelles nel 1961: in caso di importazione nell'Unione Europea, il carnet ATA è certamente utilizzabile. Esso si rende preferibile per la maggior semplicità di utilizzo e per le minori formalità richieste.

materialmente conclusa<sup>8</sup>.

Diversamente, laddove l'opera dovesse essere venduta ad un soggetto stabilito nell'Unione Europea, essa dovrà essere definitivamente importata, mediante la presentazione di una nuova dichiarazione doganale che attesti il vincolo di tale merce ad un nuovo regime doganale diverso dall'ammissione temporanea.

Anche in questo caso è importante che la nuova dichiarazione sia presentata entro il termine di validità dell'ammissione temporanea: infatti, allo scadere del termine ivi indicato dall'Autorità doganale il regime di ammissione temporanea deve necessariamente essere oggetto del cd. "appuramento". Ove ciò non accada, la merce importata perde lo *status* di merce temporaneamente ammessa, divenendo così una merce illegittimamente circolante nel territorio dell'Unione Europea. Il che significa che il suo possessore potrà incorrere, oltre che nell'obbligo di sanare l'irregolarità dal punto di vista doganale assoggettando la merce ad un regime, nelle sanzioni previste per il caso di contrabbando<sup>9</sup>.

#### **4 L'importazione definitiva: l'esenzione dai dazi seppure con alcune limitazioni.**

Nel caso di acquisto definitivo di opera d'arte proveniente da un territorio extracomunitario ed introduzione permanente della stessa nell'Unione Europea sarà necessario procedere immediatamente ad un'importazione definitiva.

In questo caso le importazioni di un'opera d'arte sono soggette alle medesime formalità doganali previste per le normali merci: l'opera, quindi, dovrà essere presentata all'Autorità doganale e fatta oggetto di ordinaria dichiarazione, nella quale sarà precisato il regime cui vincolarla. Questa volta, ovviamente, non sarà prescelto il regime speciale dell'ammissione temporanea ma occorrerà optare per l'immissione in libera pratica, ossia l'importazione definitiva.

La presentazione della dichiarazione doganale si accompagna all'assolvimento degli oneri fiscali a ciò conseguenti, vale a dire il pagamento dell'Iva all'importazione e dei dazi doganali.

Tralasciando il profilo Iva<sup>10</sup> e concentrandosi su quello dei dazi doganali si noti che la Taric, ossia la Tariffa integrata già in precedenza citata, dispone l'integrale esenzione dai dazi doganali per tutte le opere d'arte, da collezione e le antichità come definite nel capitolo 97.

Ne deriva che ogni opera pittorica, quadro, disegno o scultura eseguita direttamente a mano gode di tale esenzione, a prescindere da una

---

<sup>8</sup> Il riferimento è all'art. 215 del CDU, il quale, nell'ambito dei regimi speciali, lega il necessario appuramento degli stessi ad alcuni eventi, tra i quali vi è l'esportazione o l'assoggettamento ad un diverso regime doganale.

<sup>9</sup> Il riferimento è agli artt. 282 e ss. del d.p.r. n. 43 del 1973, tenendo presente che, dopo la riforma del 2016, molte delle ipotesi di contrabbando, prevedendo soltanto una pena pecuniaria, sono state depenalizzate.

<sup>10</sup> Il regime Iva delle opere d'arte sarà trattato da altro relatore nell'ambito del medesimo Convegno. In questa sede, per completezza, possiamo però chiarire che l'Iva all'importazione sulle opere d'arte è comunque dovuta, seppure in misura agevolata (10%) per tutte quelle opere d'arte che sono considerate tali ai sensi della Tabella A allegata al d.lgs. n. 41 del 1995.

valutazione sull'effettivo interesse artistico sotteso all'opera.

Così come le incisioni, le stampe e le litografie, sempre che siano realizzate direttamente da matrice creata a mano dall'artista.

Curiosamente, non rientrano nella nozione di opere d'arte ai fini tariffari né beni apparentemente preziosi e ugualmente artistici, quali i manoscritti, né le fotografie<sup>11</sup>.

E' evidente, infatti, che i primi non sono certamente assimilabili ai disegni, pure ricompresi nel capitolo 97, e che le seconde non sono realizzate a mano dall'autore.

Tali beni, però, potranno comunque godere dell'esenzione daziaria, seppure esclusi dal capitolo 97 della Tariffa<sup>12</sup>.

L'esenzione dai dazi doganali costituisce un importante risultato, come anticipato, sotto il profilo della facilitazione dello sviluppo del mercato dell'arte. Infatti, consentire l'introduzione di opere d'arte nel territorio doganale comunitario con procedure semplificate (l'ammissione temporanea) e comunque in esenzione dai dazi pone i Paesi dell'Unione Europea in una posizione quantomeno pari a quella di altri Paesi e consente di attrarre potenziali investitori senza la barriera di costi fiscali aggiuntivi.

In caso di importazione, infine, occorre avere riguardo anche alla normativa nazionale in tema di beni culturali.

Infatti, con specifico riguardo ad alcune categorie di beni<sup>13</sup> è possibile chiedere all'Ufficio esportazione presso la Soprintendenza dei Beni Culturali il rilascio di un certificato di avvenuta importazione (o di avvenuta spedizione, laddove il bene provenga da altro Stato Membro).

Il certificato sarà rilasciato soltanto dietro la presentazione di documentazione idonea a dimostrare la provenienza della merce dallo Stato estero e l'identificazione della cosa stessa<sup>14</sup>.

Il certificato così ottenuto ha valenza quinquennale e può essere molto utile per completare la documentazione a corredo di un'opera d'arte anche nell'ottica di una successiva commercializzazione: infatti, in caso di nuovo trasferimento all'estero la presentazione del certificato d'importazione (o di avvenuta spedizione) consentirà di ricevere l'attestato di libera circolazione

---

<sup>11</sup> Che, invece, a determinate condizioni rientrano tra le opere d'arte che possono fruire dell'aliquota Iva agevolata: vi è, quindi, una discrasia tra le opere d'arte ai fini dei dazi e le opere d'arte ai fini Iva.

<sup>12</sup> I manoscritti potranno essere fatti rientrare nella voce 49060000, che ricomprende, tra gli altri, anche i testi manoscritti, mentre le fotografie potrebbero rientrare o nella voce 37050090 oppure nella voce 49119100, entrambe esenti dai dazi.

<sup>13</sup> Si tratta dei beni indicati all'art. 65, comma 3, del d.lgs. n. 42 del 2004, ossia: "a) delle cose, a chiunque appartenenti, che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni, il cui valore, fatta eccezione per le cose di cui all'allegato A, lettera B, numero 1, sia superiore ad euro 13.500; b) degli archivi e dei singoli documenti, appartenenti a privati, che presentino interesse culturale; c) delle cose rientranti nelle categorie di cui all'articolo 11, comma 1, lettere f), g) ed h), a chiunque appartengano".

<sup>14</sup> Il riferimento è all'art. 72 del d.lgs. n. 42 del 2004, che regola, appunto, la richiesta ed il rilascio di tale certificato. La procedura, poi, risente anche della disciplina contenuta nel Decreto Ministeriale n. 246 del 2018, il quale prevede, tra l'altro, che la validità quinquennale dei certificati possa essere oggetto di proroga, sempre quinquennale, ed apparentemente senza neppure un limite massimo di richieste.

e la licenza europea di esportazione, ossia i documenti che devono accompagnare all'estero l'opera d'arte, e sui cui torneremo a breve<sup>15</sup>.

## **5 L'esportazione di opere d'arte: la nuova riforma del Codice dei Beni Culturali.**

La circolazione delle opere d'arte, però, non è certamente limitata all'importazione: un aspetto ugualmente importante, infatti, è rappresentato dall'esportazione.

L'uscita dal territorio nazionale e comunitario di un'opera d'arte rappresenta un aspetto molto delicato, giacché convergono diversi interessi, potenzialmente in contrasto tra loro.

Infatti, da un lato occorre non frapporre troppi ostacoli onde evitare di complicare eccessivamente, e quindi danneggiare, la normale attività commerciale dei mercanti d'arte e degli artisti che cedono le proprie opere ad acquirenti esteri. Dall'altro lato, però, vi è da tutelare l'esigenza pubblica di impedire la fuoriuscita dal Paese di beni che possono essere di pubblico interesse<sup>16</sup>, se non per finalità parimenti lodevoli, come l'esposizione in mostre, o il restauro. Da tale preoccupazione, pertanto, discende altresì l'esigenza, per lo Stato, di sapere con esattezza che tipo di beni fuoriescono, onde poter verificare eventuali violazioni e contrastare eventuali contraffazioni, contribuendo così a rendere più sicuro un mercato potenzialmente soggetto a truffe e raggiri.

L'esigenza pubblica è così sentita che l'Unione Europea ha dettato essa stessa una normativa specifica, che si aggiunge alle tutele previste a livello nazionale.

Nel presente paragrafo, quindi, si cercherà di offrire una panoramica della disciplina nazionale e comunitaria, tentando di fare emergere la *ratio* che ha sorretto, di volta in volta, le scelte del legislatore.

\* \* \*

### **5.1 Il divieto di espatrio definitivo per i beni culturali nazionali.**

In merito all'uscita definitiva dal territorio nazionale l'art. 65 del Codice dei Beni culturali è molto chiaro: essa è vietata per i beni culturali, ossia i beni che rivestono interesse storico, artistico, archeologico o etnoantropologico di proprietà di enti pubblici o privati senza scopo di lucro, ivi comprese pinacoteche, archivi etc., nonché le cose mobili per le quali sia intervenuta la dichiarazione d'interesse culturale dagli organi competenti<sup>17</sup>.

Inoltre, è vietata l'uscita definitiva dei beni appartenenti allo Stato, agli altri enti pubblici territoriali ed agli enti privati senza scopo di lucro che siano di autore non più vivente ed eseguiti da più di settanta anni, sino a quando gli organi competenti non avranno verificato la sussistenza o meno di un

---

<sup>15</sup> Ciò è previsto dall'art. 5 del D.M. n. 246 del 2018.

<sup>16</sup> Si noti che, ai sensi dell'art. 36 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, la tutela del patrimonio artistico e culturale è uno dei limiti che gli Stati membri possono opporre per limitare le esportazioni e le importazioni.

<sup>17</sup> I beni culturali interessati dal divieto sono compiutamente indicati all'art. 10, commi 1, 2 e 3 del d.lgs. n. 42 del 2004; la dichiarazione di interesse citata è quella prevista dall'art. 13 del medesimo decreto.

pubblico interesse sui beni medesimi<sup>18</sup>.

Simile divieto, tuttavia, pur rispondente all'esigenza pubblica di non disperdere il patrimonio artistico nazionale, necessitava di essere temperato onde perseguire un'altra finalità pubblica, vale a dire la promozione, la diffusione ed il godimento del patrimonio culturale stesso.

Questi beni, quindi, potranno uscire dal territorio nazionale, seppure soltanto temporaneamente, in occasione di manifestazioni, mostre o esposizioni di alto interesse culturale, sempreché ne siano garantite la sicurezza, non si rischi il danneggiamento durante il trasporto o la permanenza all'estero e il bene non costituisca l'attrattiva principale di un museo, pinacoteca, galleria etc<sup>19</sup>.

Parimenti, l'uscita dal territorio nazionale dei beni sin qui citati è ammessa nei casi nei quali lo Stato ne mantiene comunque il controllo oppure laddove l'uscita sia motivata da esigenze di restauro dell'opera o da accordi culturali stabili con istituzioni museali straniere<sup>20</sup>.

In questi casi l'uscita, seppure solo temporanea, deve comunque essere autorizzata dall'Ufficio esportazione della Soprintendenza competente, che, all'esito di un procedimento volto ad accertare l'identificazione dell'opera, il valore della stessa e il responsabile della custodia all'estero, rilascia con motivato giudizio l'attestato di circolazione temporanea, della durata non superiore a 18 mesi<sup>21</sup>.

In caso di uscita temporanea per mostra od esposizione, tra i presupposti per il rilascio di tale attestato è anche espressamente indicata l'autorizzazione al prestito dell'opera, che deve essere rilasciata dal Ministero ai sensi dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali.

Quanto sopra vale sia nel caso di trasferimento dell'opera verso un altro Stato dell'Unione Europea, sia nel caso di un'esportazione vera e propria, ossia con destinazione esterna all'Unione.

In quest'ultimo caso, inoltre, si può richiedere all'Ufficio esportazione anche il rilascio della licenza di temporanea esportazione, istituita da ultimo col regolamento UE n. 116/2009 e disciplinata da esso e dal regolamento

---

<sup>18</sup> L'elenco completo dei beni cui è inibita l'esportazione definitiva è contenuto all'art. 65 del d.lgs. n. 42 del 2004.

<sup>19</sup> Il riferimento è all'art. 66 del d.lgs. n. 42 del 2004, che individua tassativamente e analiticamente i casi in cui è ammessa la temporanea esportazione delle opere ivi indicate per finalità espositive.

<sup>20</sup> L'elencazione tassativa degli ulteriori casi in cui è ammessa l'uscita temporanea delle opere d'arte dal territorio nazionale è contenuta all'art. 67 del d.lgs. n. 42 del 2004, e comprende il mobilio di consolati, ambasciate e sedi diplomatiche all'estero, il mobilio privati di dipendenti delle istituzioni di stanza all'estero, opere di cui è necessario il restauro che può avvenire unicamente all'estero e, infine, opere la cui uscita sia richiesta nell'ambito di accordi pluriennali con istituzioni straniere in condizioni di reciprocità.

<sup>21</sup> Il procedimento del rilascio dell'attestato è regolato dall'art. 71 del d.lgs. n. 42 del 2004 e prevede anche la possibilità di impugnare con ricorso amministrativo il diniego dello stesso. Il rilascio dell'attestato è sempre subordinato all'assicurazione dell'opera da parte dell'interessato; onere che può essere assolto dallo Stato laddove la mostra o l'evento cui l'opera deve partecipare sia patrocinato dal Ministero. Per i beni culturali indicati dall'art. 10, commi da 1 a 3, inoltre, è prevista anche una cauzione a carico dell'interessato, che può essere rappresentata anche da una polizza fideiussoria, a meno che il Ministero dei Beni Culturali non ravvisi circostanze idonee ad escludere tale obbligo.

UE di esecuzione n. 1081/2012. La richiesta è facoltativa<sup>22</sup> e applicabile unicamente ai beni di cui all'allegato A del d.lgs. n. 42 del 2004, ossia i "beni culturali" secondo la definizione dell'Unione Europea, che non necessariamente coincidono con la definizione data dal legislatore nazionale<sup>23</sup>.

Per l'esportazione temporanea dal territorio dell'Unione Europea si applicano le normali disposizioni vigenti per l'esportazione: occorrerà quindi la presentazione delle merci presso l'Autorità Doganale competente per l'uscita, la dichiarazione di esportazione e l'indicazione, eventualmente, della volontà di avvalersi del regime di esportazione temporanea<sup>24</sup>.

## ***5.2 L'espatrio definitivo di beni diversi dai beni culturali nazionali.***

Discorso diverso, invece, per il trasferimento all'estero di beni differenti da quelli tutelati dalle norme esaminate nel precedente paragrafo.

Infatti, l'art. 65 del Codice dei Beni Culturali consente l'uscita definitiva dal territorio nazionale di alcuni beni, tra cui gli archivi e i documenti appartenenti a privati e, più in generale, le cose che presentino interesse culturale, siano opera di autore non più vivente, abbiano un'età superiore ai 70 anni e un valore superiore ai 13.500 euro<sup>25</sup>.

In questo caso l'espatrio è concesso previa autorizzazione, che si sostanzia nel rilascio, da parte dell'Ufficio esportazione, dell'attestato di libera circolazione<sup>26</sup>.

Come per l'attestato di temporanea circolazione, anche in questo caso è compito dell'Ufficio esportazione accertare la congruità del valore dichiarato, anche attraverso l'esame diretto dell'oggetto per cui è richiesto l'espatrio. L'attestato ha valore quinquennale, e un esemplare dello stesso

---

<sup>22</sup> Ciò è espressamente disposto dall'art. 74, comma 4, del d.lgs. n. 42 del 2004.

<sup>23</sup> Basti pensare che i beni indicati all'allegato A sono soggetti all'applicazione della normativa comunitaria soltanto se rientrano anche in determinate soglie di valore, differenziate a seconda degli oggetti. Ad esempio, i quadri dipinti a mano devono essere accompagnati dalla licenza di esportazione solo se di valore superiore a 139.764 euro, mentre le statue scolpite a mano solo se superano il valore di 46.598 euro.

<sup>24</sup> A livello nazionale il riferimento, ancora attuale, è all'art. 214 del d.p.r. n. 43 del 1973. In alternativa, anche in questo caso è possibile fruire del cd. carnet ATA, laddove il Paese nel quale debba avvenire l'esposizione sia tra quelli aderenti alla Convenzione ATA, stipulata a Bruxelles nel 1961. In questo caso la dichiarazione è sostituita dal carnet, che è accettato nei Paesi di esportazione ed è utilizzabile anche per la successiva reimportazione.

<sup>25</sup> Art. 65, comma 3, d.lgs. n. 42 del 2004, il quale prevede analoga disciplina anche per le fotografie, i negativi, le pellicole cinematografiche più vecchie di 25 anni, i mezzi di trasporto con più di 75 anni d'età e i beni d'interesse per la storia della tecnica o della scienza con più di 50 anni d'età (art. 11 lett. f, g e h del d.lgs. n. 42 del 2004). Sono invece tassativamente esclusi da questa disciplina i manoscritti e gli incunaboli, i reperti archeologici e i pezzi derivati dallo smembramento di monumenti.

<sup>26</sup> Il procedimento relativo al rilascio dell'attestato di libera circolazione è disciplinato in prima battuta dall'art. 68 del d.lgs. n. 42 del 2004 e, più nel dettaglio, dal Decreto Ministeriale n. 246 del 2018. Esso ha una durata complessiva di 40 giorni, pertanto gli operatori devono attivarsi per tempo.



deve accompagnare il bene nel suo trasferimento.

Come anticipato nel precedente paragrafo, laddove l'uscita dal territorio nazionale avvenga con destinazione un Paese esterno all'Unione Europea, occorrerà verificare se il bene rientri nell'elenco di cui all'art. 1 del Codice dei Beni culturali e superi anche i valori ivi indicati per ciascuna categoria di beni.

In quel caso, infatti, oltre all'attestato di libera circolazione occorrerà obbligatoriamente dotarsi anche della licenza di esportazione: onde semplificare le operazioni, nel caso ciò sia necessario l'Ufficio esportazione rilascia contestualmente entrambi i documenti<sup>27</sup>.

La licenza di esportazione, che ha valore in tutta l'Unione, deve essere obbligatoriamente allegata alla dichiarazione di esportazione da presentarsi in Dogana. Proprio per tale motivo la licenza deve essere redatta in triplice copia: l'esemplare n. 3, infatti, è destinato ad accompagnare il bene sin nello Stato di destinazione, per essere ivi timbrato e rispedito all'esportatore, come prova dell'esportazione dell'opera.

L'esportazione di un'opera d'arte, sotto il profilo doganale, non presenta poi ulteriori particolarità: sarà quindi sufficiente seguire il normale *iter* previsto per le normali esportazioni.

### **5.3 L'espatrio "alleggerito" per le opere d'arte contemporanea.**

Come anticipato, la normativa nazionale ha cercato di contemperare le diverse esigenze sottese alla circolazione delle opere d'arte. Se da un lato l'esigenza di protezione del patrimonio culturale determina il divieto di espatrio per alcune opere e, in ogni caso, l'istituzione di controlli volti a monitorare costantemente la circolazione, dall'altro il legislatore ha sentito l'esigenza di "alleggerire" il sistema, prevedendo che per l'espatrio di opere di autore vivente o con di meno di settanta anni e per quelle di autore non più vivente, con più di 70 anni ma di valore inferiore a 13.500 euro non sia necessario il rilascio di nessun attestato<sup>28</sup>.

Tali opere, quindi, potranno espatriare liberamente: l'unico onere previsto è quello di un'autocertificazione da presentare all'Ufficio esportazione onde attestare il valore inferiore a 13.500 euro, oppure l'età inferiore a 70 anni o la permanenza in vita dell'autore.

Questo consente alle opere d'arte contemporanea di circolare più liberamente, con meno vincoli e pastoie burocratiche, sebbene anche in questo caso sia prevista una modulistica specifica da presentare agli organi di controllo onde evitare abusi<sup>29</sup>. L'inserimento di una soglia di valore,

---

<sup>27</sup> Ciò per espressa previsione dell'art. 74 del d.lgs. n. 42 del 2004.

<sup>28</sup> Sempre con ad eccezione di reperti archeologici, beni derivanti da smembramento di monumenti, incunaboli e manoscritti, ai sensi dell'art. 65, comma 4 del d.lgs. n. 42 del 2004.

<sup>29</sup> In realtà, l'obiettivo dell'eliminazione della burocrazia non è stato del tutto centrato: infatti, il Decreto Ministeriale n. 246 del 2018 ha previsto, per ottemperare all'obbligo di autocertificazione, la presentazione dei modelli E1 ed E2, che comunque prevedono l'allegazione di contratti, fatture, fotografie etc. onde comprovare il valore inferiore a 13.500 euro, o i modelli D1 e D2, onde certificare l'avvenuta esecuzione da meno di settanta anni. Resta inoltre il dubbio se, una volta presentata la modulistica richiesta, il richiedente possa subito procedere al

infatti, ben potrebbe indurre a tentare di compiere qualche “svalorizzazione” un po’ affrettata, onde evitare controlli maggiormente approfonditi.

Del resto, se l’opera è di valore inferiore ai 13.500 euro non è neppure soggetta al rilascio della licenza di esportazione<sup>30</sup>: sarebbe obliterato, quindi, qualsivoglia controllo da parte degli organi maggiormente competenti, ossia le Soprintendenze dei Beni Culturali.

L’argomento è più sensibile proprio dove ci possono essere i maggiori margini di profitto per chi si rivolge al mercato dell’arte con l’intento non soltanto di acquistare un oggetto di pregio, ma anche di realizzare un investimento. Infatti, nel caso dell’opera di un autore non più vivente ma ancora non troppo conosciuto, potrebbe essere interessante per l’acquirente dichiarare un valore inferiore ai 13.500 euro, con la speranza magari di passare inosservato senza che chi di dovere possa chiedersi se l’opera, ad esempio, possa addirittura assurgere al rango di bene culturale, ciò che potrebbe comportare o l’acquisto coattivo da parte dello Stato, oppure l’avvio del procedimento di dichiarazione di pubblico interesse del bene. Cosa che potrebbe accadere con maggiori probabilità laddove dovesse essere comunque soggetta ad un esame per attestarne il valore ai fini dell’esportazione.

Vero è che una falsa autocertificazione esporrebbe comunque il dichiarante alla responsabilità penale derivante dalla falsa attestazione delle circostanze. In particolare, il dichiarante potrebbe essere ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 483 del codice penale, avendo dichiarato il falso in un atto che dovrebbe attestare la verità della circostanza da lui dichiarata.

In tema di sanzioni penali, peraltro, lo stesso Codice dei beni culturali prevede un reato specifico per chi trasferisce all’estero beni di interesse artistico, culturale, storico, bibliografico etc. senza il necessario attestato di libera circolazione o la licenza di esportazione, prevedendo come pena la reclusione da uno a quattro anni o la multa, da euro 258 ad euro 5.165. Alla stessa pena, peraltro, soggiace chi, fruendo di un’esportazione temporanea, non faccia rientrare l’opera in territorio nazionale nei termini stabiliti<sup>31</sup>.

A ben vedere, quindi, il minor rigore nel sistema di controllo preventivo è comunque bilanciato dal rigore della punizione prevista per chi non si attiene alle prescrizioni in tema di esportazione delle opere d’arte.

## **6 Conclusioni**

Al termine di questa breve analisi della normativa in tema di circolazione internazionale delle opere d’arte è possibile trarre alcune conclusioni; in

---

trasferimento dell’opera o debba invece attendere quantomeno dieci giorni, ossia il termine che ha l’Ufficio esportazioni per notificare al richiedente la volontà di assoggettare il bene alla tutela dei beni culturali.

<sup>30</sup> Va considerato, invece, che l’opera d’arte di artista vivente, seppur agevolata dal punto di vista nazionale, non gode di particolari agevolazioni procedurali sul piano comunitario: la necessità della licenza di esportazione, infatti, si palesa a prescindere dall’età dell’opera o dalla persistenza in vita dell’autore: i parametri definitori, infatti, sono l’originalità dell’opera (l’esser realizzata a mano, coerentemente con la definizione della Taric) ed il valore. L’opera di un’artista vivente molto famoso, quindi, ben potrebbe necessitare di una licenza di esportazione.

<sup>31</sup> Il riferimento è all’art. 174 del d.lgs. n. 42 del 2004.

particolare, è interessante notare le differenti impostazioni adottate nel definire un'opera d'arte: da un punto di vista strettamente doganale, infatti, la definizione poggia su un criterio piuttosto semplice, ossia l'essere frutto di un lavoro manuale ed originale. Del resto, tale classificazione è pensata ad uso e consumo di operatori che non necessariamente possiedono competenze specifiche nel campo dell'arte: prevedere canoni diversi, quindi, probabilmente neppure sarebbe stato utile.

La valutazione nel merito dell'opera e del suo valore, artistico ed economico, interviene comunque nel procedimento di esportazione ed importazione delle opere d'arte, attraverso la previsione di controlli obbligatori da parte di uffici ministeriali a ciò espressamente dedicati. La particolare attenzione a questo aspetto è dimostrata dalla compresenza di una normativa nazionale e di una comunitaria sul tema, volte a tutelare l'esigenza, comunemente sentita, di evitare la commissione di illeciti e mantenere sotto l'egida pubblica il patrimonio rappresentato dalle opere d'arte.

In quest'ottica deve essere letto l'attento bilanciamento tra l'interesse pubblico alla tutela ed alla fruizione del patrimonio artistico e l'interesse privato di artisti e mercanti d'arte nel promuovere e commerciare opere d'arte, i quali chiedono procedure non eccessivamente farraginose che consentano tempistiche (e costi) non eccessivi.

(Marcello Pastorino)